

(N. 841)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **TERRACINI, LUSSU, CONDORELLI, TARTUFOLI e PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1954

**Estensione alle vedove e orfani di guerra
dei benefici di carriera riconosciuti alle altre categorie di benemeriti nazionali.**

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, prevede che una determinata aliquota delle assunzioni disposte presso le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici debba essere riservata — oltre che ai mutilati, invalidi e combattenti, patrioti, militari e reduci civili dalla prigionia, deportati — anche a favore delle vedove e degli orfani di guerra.

Il legislatore ha dunque voluto abbracciare in un indifferenziato gesto di gratitudine tutte le categorie di cittadini che nei più diversi modi sono stati più duramente colpiti dalla guerra, con sacrificio personale o familiare.

Ma l'articolo 44 del regio decreto 20 settembre 1922, n. 1290, con più limitata visione del nobile e doloroso fenomeno, restringeva, e tuttora restringe nella sua pratica applicazione, il beneficio di una abbreviazione di uno o due

anni agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione « ai combattenti, mutilati, invalidi, decorati ». E in base a questo decreto le varie Amministrazioni hanno stabilito, in favore dei propri dipendenti appartenenti a dette categorie, il beneficio del riconoscimento di uno o più anni di anzianità convenzionale, con efficacia determinante sull'ammontare dello stipendio e della indennità di licenziamento.

Le vedove e gli orfani di guerra, dopo avere ottenuto, per l'inizio della loro carriera, l'equiparazione giuridica e morale con i combattenti, mutilati, invalidi, ecc., se la vedono quindi negata poi per il suo sviluppo.

Ciò appare così strano da convincere che si sia trattato da parte del legislatore di una involontaria dimenticanza. Il presente disegno di legge ad altro non mira se non a porre ad essa rimedio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono estese alle vedove e agli orfani di guerra le agevolazioni di carriera concesse ai combattenti, mutilati, invalidi, decorati dipendenti dallo Stato e dalle pubbliche Amministrazioni dall'articolo 44 del regio decreto 20 settembre 1922, n. 1290.

La presente disposizione entra in vigore a partire dal 1° luglio 1955.